

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Lega Interdisciplinare per la Neurologia del Territorio"

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'

Art.1 - E' costituita l'Associazione denominata **"Lega Interdisciplinare per la Neurologia del Territorio"**, in sigla **"LINT"** a cui possono aderire Neurologi espletanti la propria attività ambulatoriale e territoriale, affiancati da altre figure professionali aventi le stesse finalità (MMG/PLS, Psichiatri, Fisiatri, Geriatri, Neuropsichiatri infantili, Neuroradiologi, Medici nucleari, anestesisti, Psicologi, Neuropsicologi, Fisioterapisti, Logopedisti, Tecnici di Neurofisiopatologia e figure professionali affini e comunque attinenti agli scopi della Associazione).

Ogni carica istituzionale, sia nazionale, che regionale potrà essere ricoperta solo da Neurologi.

La LINT non ha fini di lucro e non può partecipare o esercitare attività imprenditoriali o sindacali, salvo quelle necessarie per la formazione continua.

Lo scopo che si prefigge è quello di migliorare la qualità dell'assistenza, sia ambulatoriale che domiciliare, per pazienti affetti da patologie neurologiche mediante una rete interdisciplinare costituita da tutte le figure sopracitate. La Neurologia Territoriale è ormai sempre più in prima linea nella gestione delle patologie croniche (anche come continuità post-ospedaliera) quali Demenza, Parkinson, Cefalee, Epilessie, largamente diffuse e considerate "Malattie sociali", appare pertanto indispensabile una collaborazione stretta fra Università, Ospedale e Territorio, non solo per garantire una continuità assistenziale ma anche per promuovere la ricerca, soprattutto epidemiologica, grazie all'enorme mole di dati acquisiti. Non ultimo degli obiettivi dell'Associazione sarà anche quell'aspetto caratterizzante il ruolo DEI NEUROLOGI "territoriali", teso alla protezione delle fasce più deboli e fragili della popolazione che alcune volte deborda dal ruolo squisitamente medico per sconfinare in quello sociale.

Data la necessità, pertanto, della conoscenza approfondita delle singole realtà locali, la Lega dà il massimo rilievo all'autonomia regionale anche coerentemente con la sua identità territoriale. La sede dell'Associazione è in Roma alla Via Pier Paolo Pasolini, 51.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - La LINT può istituire gruppi di studio con finalità di approfondimento scientifico e culturale, organizza congressi scientifici nazionali almeno una volta l'anno e congressi regionali o interregionali a cura delle sezioni territoriali. Cura l'aggiornamento professionale dei suoi soci e rilascia patrocini per eventi scientifici o didattici. Il patrocinio viene concesso dal Presidente su deliberazione del C.D.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 3 - È esclusa qualsivoglia forma di finanziamento in conflitto

di interesse con il SSN, le attività sociali sono pertanto finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici o privati, così come le attività ECM per le quali, inoltre, è previsto anche l'eventuale contributo delle industrie farmaceutiche, nel rispetto dell'autonomia della Lega e dei criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM.

Il patrimonio è costituito da beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo e dalla quota associativa degli associati e determinata di anno in anno dell'assemblea. Per i primi due anni non è dovuta alcuna quota associativa.

Art. 4 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i 90 (novanta) giorni successivi alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio ed i relativi documenti sono conservati e pubblicati a cura del Consiglio stesso.

SOCI

Art. 5 - Gli associati si distinguono in:

a) Soci Ordinari: Neurologi Ambulatoriali e Territoriali. Essi hanno diritto di voto in Assemblea e di essere eletti alle cariche istituzionali, purché in regola con la quota associativa. La domanda di iscrizione, con breve curriculum, controfirmata da due soci ordinari, deve essere indirizzata al Presidente della LINT e l'ammissione deliberata dal Consiglio direttivo. Gli ammessi dovranno versare una quota annua entro il corrente anno solare, se richiesta dal CD in sede di ammissione.

b) Soci Aderenti: sono rappresentati da professionisti appartenenti alle categorie professionali di cui al precedente articolo 1 diverse da Neurologi Ambulatoriali e Territoriali, ed ogni altra figura professionale che operi in ambito neurologico per il territorio. La domanda di ammissione ha le medesime modalità di quella per Socio Ordinario.

c) Soci Onorari: professionisti e studiosi anche di nazionalità straniera che hanno dato lustro alla Neurologia. La loro nomina è a cura del CD su voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri.

d) Soci Esteri: studiosi che svolgono la loro attività scientifica all'estero.

I Soci Aderenti, Onorari ed Esteri sono esentati dal pagamento della quota associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità e morosità senza alcuna possibilità di rivalsa economica nei confronti della LINT.

ORGANI SOCIALI

Sono Organi della LINT:

- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- l'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo (di seguito CD) è composto da nove membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario,

il Tesoriere e cinque Consiglieri. Tutti i componenti, prescindendo dalla funzione svolta, durano in carica per due anni. Sono tutti rieleggibili ma per solo un altro mandato. Il Presidente, invece, non è rieleggibile quale Presidente, ma può essere eletto quale Consigliere o ad un'altra carica all'interno del Consiglio ma solo per un altro biennio.

Il biennio va dal 1° gennaio del primo anno fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

I componenti dell'organo amministrativo ed anche chi deve ricoprire le cariche è scelto dall'assemblea dei soci.

Tutte le cariche sono elettive. A ciò provvede l'assemblea in sede di Congresso Nazionale salvo eventi particolari. Comunque, le nomine decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di elezione e come detto durano due anni. Ad eccezione del primo consiglio direttivo efficace dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Il Presidente deve essere scelto dalla assemblea tra coloro che sono stati indicati dalle sezioni regionali.

La Regione del Presidente uscente non potrà esprimere il candidato Presidente per il biennio successivo. In caso di più candidati, come ovvio, sarà eletto il più votato.

Il Presidente, rappresenta formalmente e giuridicamente la LINT. Egli deve avere esperienze culturali e gestionali adeguate, ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci sia ordinaria che straordinaria. Il Presidente e/o il Tesoriere, coerentemente con le deliberazioni del CD, anche con firma libera e disgiunta tra loro, hanno i poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione della LINT (di provvedere ad operazioni bancarie quali fidi, crediti, sovvenzioni).

In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente in carica, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla successiva Assemblea dei Soci in cui verrà eletto il nuovo Presidente.

Il Segretario, oltre a curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del CD delle quali ne redige i relativi verbali, coordina anche le iniziative volte alla realizzazione degli scopi statutari. L'attività del Segretario si può avvalere di una segreteria amministrativa esterna che deve essere approvata dal CD.

Il Tesoriere cura, di concerto con il Segretario, lo schedario generale dei soci, controlla il pagamento delle quote ed amministra i beni della LINT.

L'assemblea nell'individuare ed eleggere i cinque Consiglieri privilegerà la rappresentatività delle diverse regioni.

Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri sono sempre, come detto, eletti dall'assemblea.

In sede di votazione per qualunque carica all'interno del CD nel caso di parità è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Tutte le cariche del CD sono incompatibili fra di loro; pertanto, un socio non può ricoprire più di una carica per volta, fatte salve cause di forza maggiore.

Le modalità elettive con relative eventuali incompatibilità per tutte le cariche sono da considerarsi tassative, fatte salve cause di forza maggiore solo se deliberate dal CD con l'approvazione vincolante del Collegio dei Proviviri, se nominati.

Fa inoltre parte del CD il Presidente uscente, al solo scopo di garantire continuità gestionale ma senza diritto di voto.

Il CD può inoltre costituire particolari commissioni per specifici compiti.

Il CD è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri o da un quinto dei Soci Ordinari. Le riunioni del CD possono sempre tenersi, anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le sedute sono valide qualora sia presente almeno la metà più uno del totale dei membri.

Il CD delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.

Il CD amministra l'associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il CD provvede alla nomina di un Comitato Scientifico ed al relativo Presidente. I componenti dovranno essere scelti fra gli associati che si siano distinti per particolari meriti scientifici; esso controlla e verifica la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica della Lega, coordina la formazione continua soprattutto dei giovani con corsi eventualmente anche all'estero. Il primo Presidente del Comitato Scientifico è indicato dai soci Fondatori nell'atto costitutivo.

Compito del CD è anche quello di provvedere alla cura di un'eventuale rivista.

Nel caso di dimissioni di un membro del Direttivo il Presidente ne assume la carica ad interim fino a nuove elezioni da espletarsi nel più breve tempo possibile.

In deroga a quanto sopra il primo CD è nominato in atto costitutivo e potrà essere anche composto da un numero minore di componenti.

ART. 7 - Il collegio dei Proviviri, se e quando l'assemblea su proposta del CD decidere di istituirlo, è costituito da tre soci ordinari che eleggono il proprio Presidente; le sedute sono valide solo alla presenza di tutti e tre i membri.

Esso delibera a maggioranza semplice esprimendo parere che è inappellabile, in merito a controversie o attività dei soci.

Esso è convocato dal Presidente autonomamente o su richiesta del CD o dell'Assemblea, con i medesimi criteri di convocazione dell'Assemblea, ogni qual volta sia richiesta una sua deliberazione. Esso inoltre esprime parere vincolante in tutti i

casi previsti dall'articolo 6.

Le candidature alla carica di probiviri sono oggetto di elezioni in Assemblea. Essi durano in carica due anni e come per i componenti il CD essi sono nominati in assemblea in sede di Congresso Nazionale, salvo circostanze straordinarie, e la durata del biennio è comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

ASSEMBLEA

Art.8 - L'Assemblea dei Soci Ordinari deve essere convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta l'anno ed in concomitanza con attività scientifiche programmate. Essa stabilisce l'ammontare delle quote associative e le modalità di riscossione; approva i bilanci consuntivo e preventivo e l'attività svolta. Fissa data e sede dei congressi nazionali decidendone temi e modalità anche su base di proposte del CD. L'Assemblea, su richiesta anticipata di almeno sessanta giorni, può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su delibera del CD o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci Ordinari. Essa è l'unico Organo competente a modificare lo statuto o a sciogliere l'associazione stessa con maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci Ordinari in prima convocazione e dei due terzi dei Soci Ordinari presenti in seconda convocazione.

In caso di scioglimento dell'associazione gli eventuali attivi saranno devoluti a favore di enti o associazioni di beneficenza individuate all'atto dello scioglimento.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Ordinari entrano in vigore all'atto dell'approvazione, salvo che diversamente specificato e salvo la nomina degli organi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Art. 9 - La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Assemblea deve essere fatta almeno un mese prima della data fissata con avviso per posta elettronica o pubblicata sul sito dell'associazione. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Soci Ordinari, in seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata ma dopo un minimo di un'ora dalla prima) se è presente almeno un decimo dei Soci Ordinari. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi all'articolo precedente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi dal Segretario o, in ultima battuta, dal Consigliere anagraficamente più anziano. Dei contenuti dell'Assemblea è esteso un verbale firmato dal Presidente o da chi lo redige. Ogni Socio ha diritto di accedere al verbale che verrà conservato agli atti e pubblicato sul sito dell'Associazione. Sono ammesse le deleghe, ma, solo ad altri associati ed in numero massimo di due per ogni associato.

L'assemblea, allorquando per motivi straordinari, la stessa non si tenga in sede di congresso nazionale, può tenersi, anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI

Art. 10 - Ogni sezione regionale ha una sua Assemblea dei soci ed un suo CD.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, possibilmente in coincidenza con un evento scientifico; in quell'occasione si espletano anche le elezioni del CD e del suo Coordinatore sia in presenza che, eventualmente, anche in teleconferenza o videoconferenza con le modalità previste dall'articolo 9 per l'assemblea. Le delibere adottate dall'Assemblea Regionale sono relative al territorio regionale. Il CD è formato da: Coordinatore, Vice-Coordinatore, Segretario e Consiglieri. Il numero di questi ultimi è deciso in autonomia dall'Assemblea regionale fino ad un massimo di cinque.

Tali cariche hanno una durata di due anni (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e sono ripetibili per un massimo di due mandati consecutivi, indipendentemente dal ruolo.

Tutte le figure del CD Regionale sono incompatibili fra di loro; pertanto, un socio non può ricoprire più di una carica per volta, fatte salve cause di forza maggiore approvate dall'Assemblea.

Tutte le cariche nell'ambito delle sezioni regionali e interregionali non sono incompatibili con le cariche in ambito nazionale.